



Città di Cinisello
Balsamo
Corpo di Polizia Locale

REGOLAM
ENTO DEL
CORPO DI POLIZIA
LOCALE

**TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE**

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Corpo di Polizia Locale
- Art. 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia locale

Titolo II: ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 4 Organico del Corpo
- Art. 5 Ordinamento strutturale del
- Corpo Art. 6 Articolazione del servizio
- Art. 7 Attribuzioni del Comandante
- Art. 8 Attribuzioni del Vice Comandante
- Art. 9 Attribuzioni degli Ufficiali Direttivi
- Art. 10 Attribuzioni degli Agenti
- Art. 11 Rapporto gerarchico

Titolo III: NORME PER L'ACCESSO

- Art. 12 Requisiti particolari di accesso al Corpo

Titolo IV: DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- Art. 13 Ordine di servizio
- Art. 14 Assegnazione e impiego del personale
- Art. 15 Strumenti di autotutela
- Art. 16 Tessera, placca di servizio e segnale
- Art. 17 Servizi presso altre Amministrazioni o
- Enti Art. 18 Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art. 19 Mobilitazione dei servizi
- Art. 20 Cura dell'uniforme e della
- persona Art. 21 Orario e posto di servizio
- Art. 22 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al
- Corpo Art. 23 Patrocinio legale

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Entrata in vigore
- Art. 26 Abrogazione di norme

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Corpo di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo, in conformità alle leggi e regolamenti statali e regionali che regolano la materia, allo Statuto del Comune di Cinisello Balsamo ed ogni altra fonte normativa comunale eventualmente richiamata.
2. Il Corpo di Polizia locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.

Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003.
2. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003, il Corpo di Polizia Locale è struttura autonoma dell'Amministrazione comunale e non può costituire strutture intermedie di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
3. Il Comando del Corpo è affidato a soggetto che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.

Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale esercita le funzioni e i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì ai provvedimenti amministrativi emanati da enti e autorità competenti, allo scopo di assicurare una civile ed ordinata convivenza della comunità locale.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 4 - Organico del corpo

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto l'organico del Corpo di Polizia Locale, previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, è determinato dall'Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità alle normative vigenti.
3. La dotazione organica, sia generale sia nelle singole qualifiche, improntata a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza nonché nel rispetto dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, tiene conto:
 - a) della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;
 - b) dell'estensione, della morfologia, della presenza delle frazioni e dei caratteri urbanistici del territorio;
 - c) delle caratteristiche socioeconomiche della comunità;

- d) delle fasce orarie di operatività del servizio;
- e) di ogni altro elemento ritenuto utile.

4. L'organico del Corpo si articola e si declina in:

- Comandante
- Vice Comandante
- Ufficiali Direttivi
- Agenti

5. La denominazione e i criteri di attribuzione del grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono conformi a quello stabilito dal regolamento regionale n. 4 del 29 ottobre 2013.

6. Agli Ufficiali Direttivi e agli Agenti possono essere assegnati annualmente dal Comandante compiti che comportino specifiche responsabilità così come previsto dal CCNL. Tali incarichi saranno evidenziati con appositi simboli distintivi di grado, conformemente al regolamento regionale vigente.

6. La declaratoria dei compiti che comportino specifiche responsabilità viene definita dal Comandante del Corpo in sede di assegnazione dell'incarico stesso.

Art. 5 - Articolazione del servizio

1. In ragione della complessità e della rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in Unità organizzative e Uffici

2. Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative e degli uffici determinandone i compiti.

Art. 6 - Organizzazione funzionale del Corpo

1. Il Comandante definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alle strutture del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita e tenuto conto dei criteri di funzionalità ed efficienza del servizio.

2. Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia locale né rivestono le funzioni di cui all'art. 3.

Art. 7 - Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Con riferimento alle peculiari funzioni della Polizia Locale, al Comandante spetta in particolare:
a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi svolti, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;

b) collaborare alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione e alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza;

c) disporre, in applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

- d) elaborare, nelle materie di competenza, studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti;
- e) curare la formazione, l'addestramento e il perfezionamento degli appartenenti al Corpo;
- f) disporre servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- g) curare le relazioni con le altre strutture dell'Amministrazione comunale allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- h) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- i) curare il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con quella di Pubblica Sicurezza e con le altre autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale;
- j) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- k) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute anche redigendo annualmente un documento di sintesi sulle attività svolte trasmettendolo oltre che al Sindaco anche al Presidente del Consiglio comunale;
- l) emettere gli ordini di servizio;

3. Il Comandante può nominare un Vice Comandante che svolge le funzioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito dal Vice Comandante che a sua volta è sostituito dall'Ufficiale direttivo con qualifica più elevata presente in servizio e in caso di parità di qualifica dal più anziano di servizio nella qualifica stessa.

5. Qualora l'assenza o l'impedimento del Comandante sia temporanea, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni ricevute dallo stesso.

Art. 8 - Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante, istituito con formale incarico del Comandante, coadiuva il Comandante stesso nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del personale dipendente e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati.

2. In particolare i compiti del Vice Comandante sono principalmente i seguenti:

- a) collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
- b) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
- c) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;
- d) curare la distribuzione degli Agenti e degli Ufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;

Art. 9 - Attribuzioni degli Ufficiali Direttivi

1. Gli ufficiali di Polizia Locale, oltre ai compiti ed alle funzioni derivatigli da leggi e regolamenti in relazione alla qualifica rivestita, coadiuvano il Comandante e il Vice Comandante nelle loro attribuzioni rispondendo ad essi dei loro comportamenti.

2. Svolgono principalmente i seguenti compiti:

- a) funzioni di coordinamento e di controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale subordinato anche mediante l'emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere;

- b) curano che i risultati delle attività svolte corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti di Polizia Locale;
- c) di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengano utili per il buon andamento del servizio;
- d) curano l'istruzione del personale secondo le direttive del Comandante e del Vice Comandante ed assicurano l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni impartite;
- e) eseguono interventi a livello specialistico, anche mediante l'uso di strumenti tecnici, istruiscono pratiche connesse all'attività dell'ufficio cui sono assegnati e redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi;
- f) avanzano proposte e suggeriscono soluzioni per il miglioramento del servizio;
- g) espletano ogni altro incarico, nell'ambito dei compiti istituzionali, loro affidato dai superiori ed ai quali rispondono direttamente.

Art. 10 – Attribuzioni degli Agenti

1. Fatto salvo quanto espressamente indicato nelle vigenti disposizioni regionali in materia, gli Agenti sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione inerenti alle funzioni d'istituto indicate negli articoli precedenti.
2. Essi prestano il loro lavoro sia a piedi che a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) facendo uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche di cui vengono muniti.
3. Ai fini della guida dei veicoli di servizio, è previsto il conseguimento dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa superiore.
4. Per le esecuzioni degli interventi non devono utilizzare strumenti e mezzi non forniti, ovvero non autorizzati dal Comando.

Art. 11 - Rapporto gerarchico

1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art. 9 comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e secondo i principi di cui agli articoli da 11 a 15 della L.R. n. 4 del 14 aprile 2003.
2. La posizione gerarchica dei singoli appartenenti al Corpo, oltre che alla qualifica, è determinata, fatte salve le specifiche maggiori responsabilità assegnate con incarico del Comandante, con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel grado o, a parità di servizio, con riferimento all'anzianità di servizio nella Polizia Locale ed infine alla maggiore età anagrafica tenuto conto altresì dell'anzianità maturata presso altri enti e riconosciuta in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di pubblico impiego.
3. Il personale della Polizia Locale è tenuto ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti dello stato giuridico e delle leggi.
4. Qualora il destinatario rilevi che la direttiva impartita sia viziata da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico; se le disposizioni vengono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente è comunque tenuto a rispettare le disposizioni del vigente codice di comportamento in materia di prevenzione della corruzione e in particolare sulla segnalazione di illeciti nell'Amministrazione.
5. Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora i medesimi siano vietati dalla legge.
6. Ove all'esecuzione di una direttiva si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli

imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori disposizioni, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio, e informare al più presto il superiore gerarchico, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

7. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

8. Ogni superiore gerarchico ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale segnalando al Comandante qualsiasi inadempienza o irregolarità.

Titolo III: NORME D'ACCESSO

Art. 12 - Requisiti particolari di accesso al Corpo

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, per l'accesso ai posti d'organico del Corpo di Polizia Locale vengono richiesti i seguenti requisiti particolari:

- a) possesso della patente di guida di categoria da determinarsi in sede di deliberazione di indizione del concorso;
- b) possesso dei requisiti necessari per potere rivestire le qualifiche di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) dichiarazione di disponibilità all'eventuale porto dell'arma d'ordinanza, se questa sarà prevista da apposito regolamento comunale o da successive disposizioni legislative in materia;
- d) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere secondo quanto determinato dal Consiglio Regionale della Lombardia con decreto regionale n. V/1265 del 29 novembre 1994;

Titolo IV: DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 13 - Ordine di servizio

1. L'ordine di servizio costituisce il mezzo col quale, sulla base della dotazione organica e organizzazione interna del Corpo, si programmano le normali attività operative.

2. Gli ordini di servizio sono disposti dal Comandante, o dal suo sostituto, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della disciplina regionale vigente.

Art. 14 - Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

2. La mobilità del personale all'interno del Corpo tiene conto, nel limite del possibile, oltre che delle specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali e dell'esigenza di periodico

avvicendamento.

Art. 15 – Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela le cui caratteristiche, modalità di assegnazione e impiego sono stabilite dal regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3.
2. Gli appartenenti al Corpo sono altresì dotati di strumenti di autotutela che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona come disciplinato dal Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103.
3. L'assegnazione degli strumenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) è annotata su apposito registro di carico e scarico in cui viene annotata la presa in carico e la restituzione degli strumenti stessi, nonché per lo spray irritante, la sostituzione della capsula soggetta a consumo e/o scadenza.
4. I dispositivi di cui sopra costituiscono dotazione individuale.
5. Il Comandante del corpo stabilisce le modalità di impiego in caso di necessità.
6. Il Corpo di Polizia Locale può inoltre disporre di dispositivi a tutela dell'incolumità personale previsti e autorizzati dalla normativa vigente in materia quali: giubbotto antibalistico - antitaglio, bracciali di contenimento, manette.
7. Quando i bracciali di contenimento o manette vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o dei fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo presente il rispetto comunque dovuto alla persona in stato di costrizione.
8. Il Comandante del Corpo esegue periodicamente controlli sugli strumenti di autotutela in dotazione per verificarne la funzionalità.

Art. 16 - Tessera, placca di servizio e segnale distintivo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che ne attesta l'identità, il grado e la qualifica della persona; di una placca di servizio recante il numero di matricola da portare puntata sulla divisa secondo le prescrizioni regolamentari regionali e dal segnale distintivo per l'espletamento dei servizi di Polizia stradale di cui alla Figura I-2 Art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Il modello della tessera è conforme a quello stabilito dal regolamento regionale n. 4 del 29 ottobre 2013.
3. La tessera di servizio deve essere portata sempre al seguito, deve essere mostrata a richiesta, ovvero prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
4. Nella placca di servizio è riportato lo stemma del Comune con la dicitura "Polizia Locale" e il numero di matricola.
5. Il numero di matricola viene assegnato in relazione al grado ed all'anzianità di servizio prestata nel Corpo. Il numero di matricola non è titolo di riconoscimento di anzianità di servizio pregressa e riconosciuta ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del pubblico impiego e in applicazione dei CCNL di comparto.
7. Il personale deve conservare con cura la tessera, la placca di servizio e il distintivo per i servizi di Polizia Stradale e denunciarne immediatamente al Comandante l'eventuale smarrimento o sottrazione.

Art. 17 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni, Enti o soggetti privati

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea gli operatori di Polizia possono essere

impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi presso altre Amministrazioni o Enti anche di natura privata, previo specifico accordo tra i soggetti interessati da comunicare al Prefetto.

2. I servizi resi a soggetti privati si intendono a titolo oneroso e disciplinati da apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale. Tali servizi vengono prestati sulla base di apposite convenzioni, secondo le modalità in esse previste.

3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per le missioni e trasferte dei dipendenti.

4. Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi di polizia stradale in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

5. Le operazioni di polizia esterne al territorio comunale, di iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di Cinisello Balsamo in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia.

6. I distacchi di personale della Polizia Locale presso le Sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica avvengono previa richiesta dell'Autorità Giudiziaria con provvedimento del Sindaco, sentito il Comandante del Corpo.

Art. 18 - Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura personale e, salvo casi eccezionali ed urgenti, nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Art. 19 - Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

2. In ordine alle fattispecie di cui sopra, il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 20 - Cura dell'uniforme e della persona

1. L'uniforme, rispettosa delle fogge specificate nella vigente normativa regionale, deve essere indossata dal personale del Corpo con decoro al fine di evitare giudizi negativi che incidano sul prestigio dell'istituzione che rappresenta.

2. Gli operatori devono pertanto porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale,

siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

3. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate dalla DGR 24 marzo 2005 – VII21216 attenendosi altresì alle disposizioni specifiche del Comandante.

4. E' fatto divieto di apporre modifiche o alterazioni ai capi dell'uniforme.

5. E' altresì escluso l'uso di orecchini, collane o altri monili che siano incompatibili con la sicurezza fisica dell'operatore.

Art. 21 - Orario e posto di servizio

1. L'orario settimanale di lavoro è quello fissato dal CCNL. L'articolazione del medesimo viene, stabilito con apposito ordine di servizio.

2. L'appartenente al Corpo deve normalmente presentarsi all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio in perfetto ordine nella persona e con il vestiario e l'equipaggiamento prescritto. È suo dovere informarsi sull'orario e sul servizio da svolgere e le relative modalità di espletamento.

3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente la centrale operativa, e deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, qualora necessità particolari lo richiedano, a prestare la propria opera in eccedenza all'orario stabilito nel rispetto della normativa ed accordi di lavoro vigenti.

Art. 22 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza.

2. Il Comandante può attribuire direttamente ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni o per eccezionale impegno, dei riconoscimenti in forma scritta.

3. Di essi viene data comunicazione all'interessato e annotata sullo stato di servizio.

Art. 23 - Patrocinio legale

1. L'Amministrazione comunale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico **gli oneri economici relativi all'esercizio da parte del dipendente del diritto di difesa entro i limiti previsti dai parametri forensi in vigore pubblicati dal Ministero e aggiornati all'anno in corso.**

2. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga validamente motivato che nei fatti per i quali si procede sia evidenziabile un conflitto di interessi non assumerà inizialmente alcun onere a proprio carico e provvederà invece solo in un secondo momento a rimborsare al dipendente i costi sostenuti per la propria difesa nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda in senso favorevole allo stesso.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cinisello Balsamo nonché le disposizioni normative nazionali e regionali in materia.

Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale e sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, come disposto dall'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 26 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera C.C. n. 84 del 04/06/1996 ed ogni altra disposizione interna in contrasto con quanto nuovamente novellato.